

PROFESSIONE IR



LUG/AGO
2026
ANNOXXXII



UNA NUOVA STAGIONE
PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

WWW.SNADIR.IT
SNADIR@SNADIR.IT

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: Via sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA [RG] - Tel 0932/762374 [2 linee r.a] - Fax:
0932/455328 Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trip.Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 30311 Poste Italiane
S.p.a - Spedizione in abbonamento postale 70% - D.L. 353/2003 [conv. in L. 27/02/2004 n. 46] art. 1, comma 1, Ragusa

ANNO XXXII
NUMERO 07
Luglio/Agosto 2026

Direttore
Orazio Ruscica

Direttore responsabile
Rosario Cannizzaro

Coordinatori redazionali
Lorena Spampinato
Salvatore Cannata
Domenico Pisana

Progetto Grafico
Book editing adkdesign
Copertina Giuseppe Ruscica
Stampa Pixartprinting

Hanno collaborato
Ernesto Soccavo
Claudio Guidobaldi
Rita Tavella
Saro Cannizzaro
Sofia Dinolfo
Domenico Pisana

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Sacro Cuore, 87
97015 MODICA (RG)
Tel 0932 762374
Fax 0932 455328
Email snadir@snadir.it
Sito web www.snadir.it
Blog www.professioneir.it

APP SNADIR



Scarica l'applicazione gratuita di Snadir per ricevere in modo costante e veloce news di attualità, cultura e informazione sindacale.

Chiuso in tipografia il
10 Luglio 2026

Spedizione
in abbonamento postale

Associato all'USPI
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



SOMMARIO

EDITORIALE

- 01 Una nuova stagione per gli insegnanti di religione
di Orazio Ruscica

ATTIVITÀ SINDACALE E TERRITORIO

- 02 Reiterazione dei contratti: le specificazioni della Cassazione
di Ernesto Soccavo
- 04 La tutela dell'identità morale e professionale del docente
di Claudio Guidobaldi
- 06 Le FAQ del mese
di Rita Tavella

SCUOLA E SOCIETÀ

- 08 Ore eccedenti: perché a luglio-agosto escono dal cedolino NoiPA (e quando, invece, restano...)
di Saro Cannizzaro
- 10 Esami di riparazione 2026: l'importanza del metodo e del supporto emotivo del docente
di Sofia Dinolfo
- 12 **RUBRICA: Riflessioni oltre la soglia.**
Papa Leone XIV al Parlamento spagnolo: "È un diritto primario e inalienabile la facoltà dei genitori di scegliere l'educazione e la formazione da dare ai figli"
di Domenico Pisana



UNA NUOVA STAGIONE PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

di Orazio Ruscica

Segretario nazionale Snadir e Presidente FGU

Dopo anni di impegno, confronto istituzionale e costante azione di tutela, possiamo finalmente registrare risultati concreti che restituiscono stabilità lavorativa, dignità professionale e prospettive di futuro a migliaia di docenti.

I numeri raccontano con chiarezza la portata di questo cambiamento. Le 6.022 immissioni in ruolo già effettuate attraverso le procedure straordinarie e le ulteriori 2.628 previste dal 1° settembre 2026 consentiranno di raggiungere quota 8.650 docenti stabilizzati nell'arco di due anni. Dietro questi dati emergono migliaia di percorsi professionali caratterizzati da competenza, dedizione e senso di responsabilità nei confronti della scuola e degli studenti.

Per molti insegnanti arriva finalmente la certezza di una prospettiva lavorativa stabile. Per le famiglie significa poter guardare al futuro con maggiore serenità. Per la scuola italiana rappresenta un investimento importante sulla continuità educativa e sulla valorizzazione delle professionalità che operano quotidianamente nelle aule.

L'incremento dei posti destinati alle procedure straordinarie con decorrenza 1° settembre 2025, da 4.215 a 6.022, ha consentito di utilizzare immediatamente un contingente che, per i tempi necessari al completamento dei concorsi ordinari, non sarebbe stato pienamente impiegabile nei tempi previsti. Una scelta del MIM che ha saputo coniugare efficienza amministrativa e attenzione alle esigenze concrete dei lavoratori, accogliendo una richiesta sostenuta con forza dalla Fgu/Snadir.

Con decorrenza 1° settembre 2026 saranno effettuate ulteriori 2.628 assunzioni: 1.972 posti saranno assegnati al concorso ordinario (1.807 restituiti + 165 da ulteriore ripartizione) e 656 posti alle procedure straordinarie.

Accanto al tema delle assunzioni, assume particolare rilievo il riconoscimento dell'assegno ad personam per i neoimmessi in ruolo. Si tratta di una tutela fonda-

mentale che garantisce il mantenimento del trattamento economico già maturato, evitando penalizzazioni retributive e assicurando continuità salariale durante l'anno di prova. Un risultato che testimonia l'importanza di una rappresentanza sindacale capace di intervenire concretamente sui problemi che incidono sulla vita delle persone.

Nel recente confronto con il Ministero abbiamo inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di rendere più rapide ed efficienti le procedure amministrative. La digitalizzazione dell'iter di trasmissione dei contratti alle Ragionerie Territoriali dello Stato, l'emanazione di indicazioni operative chiare per le istituzioni scolastiche e l'avvio tempestivo delle ricostruzioni di carriera costituiscono passaggi essenziali per accompagnare efficacemente questa fase di cambiamento.

Particolare attenzione merita anche il pieno utilizzo dei posti autorizzati. Ogni posto disponibile rappresenta un'opportunità di stabilizzazione e va utilizzato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa: se le graduatorie dell'ordinario sono esaurite, i posti residui vanno coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle procedure straordinarie, come previsto dalla normativa. L'obiettivo condiviso deve essere quello di trasformare integralmente le autorizzazioni ottenute in assunzioni effettive.

Questi risultati affondano le proprie radici in un lungo lavoro sindacale fatto di proposte, interlocuzioni e iniziative portate avanti con costanza negli anni. Ogni conquista raggiunta testimonia la forza della partecipazione e la capacità di rappresentare con competenza le esigenze della categoria nei tavoli istituzionali.

La strada verso una più ampia stabilizzazione degli insegnanti di religione prosegue con determinazione. Restano aperte sfide importanti, a partire dall'incremento progressivo dei posti di ruolo e dal pieno riconoscimento professionale della categoria. I risultati ottenuti, tuttavia, dimostrano che gli obiettivi più ambiziosi possono essere raggiunti quando visione, competenza e perseveranza procedono nella stessa direzione.

Oggi la scuola italiana compie un passo significativo. Migliaia di insegnanti vedono riconosciuto il proprio percorso professionale. Migliaia di studenti potranno beneficiare di una maggiore continuità educativa. Migliaia di famiglie guardano al futuro con rinnovata fiducia.

Si apre così una nuova stagione per l'insegnamento della Religione Cattolica: una stagione di stabilità, valorizzazione professionale e crescita. Una stagione che lo Snadir continuerà ad accompagnare con lo stesso impegno che ha consentito di raggiungere questo storico traguardo.



REITERAZIONE DEI CONTRATTI: le specificazioni della Cassazione

Cassazione interpellata spesso sull'abuso del precariato degli insegnanti di religione. La legge 186 del 2003 lo produce e fino a quando non si interverrà con una modifica, anche parziale, della norma, migliaia di insegnanti saranno in una condizione di incertezza sul proprio futuro lavorativo.



di Ernesto Soccavo

*Docente di discipline giuridiche
e vice segretario nazionale Snadir*

In quest'ultimo anno la Cassazione è stata interpellata spesso sul tema dell'abuso della reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione. Il motivo è noto: la legge n. 186/2003 produce precariato (la quota del 30% del totale delle cattedre funzionanti) e fino a quando non si interverrà con una modifica, anche parziale, della norma, avremo migliaia di colleghi in una condizione di incertezza circa il proprio futuro lavorativo. La Cassazione è tornata sul tema del "danno comunitario" da abuso nella reiterazione dei contratti a termine indicando criteri più analitici per valutare se la recente procedura di stabilizzazione possa ritenersi sanante di tale abuso (clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE).

La Cassazione, aveva chiarito che il danno comunitario consiste nella condizione di incertezza determinata dalla mancata indizione periodica dei concorsi e dalla reiterazione abusiva dei contratti a termine (Cass n. 18698/2022). Tale condizione può dirsi adesso sanata dalla indizione della procedura straordinaria e dalla indizione del concorso ordinario per gli IdR? La Cassazione introduce il criterio della prossimità temporale (cosiddetta "ravvicinatezza") tra l'avvio della procedura di stabilizzazione e l'effettiva immissione in ruolo del docente. Si potrà considerare sanante una immissione in ruolo che si realizzi nell'arco di uno-due anni? È ragionevole ritenere che una immissione in ruolo che si attui successivamente al trascorrere di ulteriori 36 mesi dallo svolgimento della procedura straordinaria non abbia sanato la condizione di precarietà ma, al contrario, l'abbia aggravata prorogando i tempi di attesa e di incertezza circa il proprio destino lavorativo (Cass. n. 18698/2022)?

È chiaro il principio secondo il quale non si può ottenere l'immissione in ruolo e il risarcimento, a meno che i tempi di attesa per il contratto a tempo indeterminato non si siano protratti oltre i 36 mesi successivi alla procedura straordinaria. Le procedure di immissione in ruolo degli insegnanti di religione in corso, sia attingendo da graduatoria ad esaurimento della procedura straordinaria, sia attingendo da graduatoria di merito del concorso ordinario, renderanno evidenti anche i tempi di attesa da parte dei ricorrenti per gli anni successivi, consentendo quindi anche al nostro sindacato un monitoraggio costante dei tempi di stabilizzazione di ognuno.

“

Chiaro il principio secondo il quale non si può ottenere l'immissione in ruolo e il risarcimento, a meno che i tempi di attesa per il tempo indeterminato non si siano protratti oltre i 36 mesi successivi alla procedura straordinaria.



La tutela dell'identità morale e professionale del docente

La prima, per chi insegna, comprende anche il modo di intendere educazione, inclusione, disciplina, valutazione e rapporto con gli studenti; tutelarla significa impedire l'attribuzione di pensieri, intenzioni o finalità mai manifestati. La seconda sono competenze, metodo didattico, partecipazione agli organi collegiali e rapporti con famiglie e comunità scolastica.



di Claudio Guidobaldi

responsabile regionale dello Snadir Lazio

Essere docente non significa solo eseguire una prestazione lavorativa: nella scuola ogni insegnante costruisce un profilo fatto di competenze, metodo, sensibilità educativa e relazioni. Una rappresentazione falsa o deformata del suo pensiero o del suo operato può quindi incidere sull'autorevolezza, sulla fiducia delle famiglie e sui rapporti con colleghi e dirigente scolastico.

Che cosa si intende per identità morale e professionale?

L'identità morale comprende idee, convinzioni, valori e orientamenti attraverso i quali la persona si esprime. Per il docente riguarda anche il modo di intendere educazione, inclusione, disciplina, valutazione e rapporto con gli studenti; tutelarla significa impedire l'attribuzione di pensieri, intenzioni o finalità mai manifestati. L'identità professionale è invece l'immagine che deriva dal concreto esercizio della funzione: competenze, metodo didattico, partecipazione agli organi collegiali e rapporti con famiglie e comunità scolastica. Essa trova fondamento nella libertà di insegnamento di cui all'art. 33 Cost. e nella funzione docente delineata dall'art. 395 del d.lgs. n. 297/1994. Le due dimensioni si intrecciano: attribuire al docente una posizione pedagogica, una finalità punitiva o un giudizio sugli studenti mai espressi altera insieme il suo pensiero e la percezione della sua professionalità.

Quando può verificarsi una lesione?

La lesione può derivare non solo da accuse esplicite, ma anche da ricostruzioni parziali. Un intervento in collegio dei docenti o in consiglio di classe, se riportato fuori contesto, può





Il docente può superare la presunzione di responsabilità dimostrando di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo e di aver esercitato una vigilanza adeguata alle circostanze. Esclusa la responsabilità dell'insegnante quando l'evento si sia verificato in modo repentino, imprevedibile e inevitabile: una causa fortuita e accidentale.

trasformare una riserva motivata in opposizione pregiudiziale o una richiesta di rispetto delle regole in rigidità. Analogamente, singoli episodi non possono essere usati per qualificare stabilmente il docente come conflittuale, inaffidabile o poco collaborativo: il dissenso professionale è fisiologico negli organi collegiali e ogni valutazione generale deve fondarsi su fatti concreti, pertinenti e correttamente ricostruiti. Particolare cautela è necessaria nelle comunicazioni con le famiglie e negli atti dell'amministrazione. Una decisione didattica può apparire arbitraria se si omette che è stata condivisa dal consiglio di classe, prevista dai criteri collegiali o adottata nell'interesse formativo dell'alunno. Verbalì, relazioni e contestazioni devono perciò distinguere i fatti dalle valutazioni. Il dirigente scolastico esercita poteri di direzione e coordinamento, ma nel rispetto della libertà di insegnamento, dell'autonomia professionale e dei diritti della persona; le informazioni diffuse devono essere necessarie, verificabili e proporzionate alla finalità istituzionale..

Qual è il confine tra critica legittima e lesione?

La Cassazione penale ha affermato che le comunicazioni critiche del dirigente scolastico rivolte all'Ufficio Scolastico Regionale o al

Servizio Ispettivo sono scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p. soltanto quando le espressioni siano «puntualmente agganciate a specifici comportamenti del docente e non sfocino in aggressioni verbali gratuite» (Cass. pen., Sez. V, n. 44398/2015). Se, invece, toni e modalità trasformano la critica in un attacco alla persona e alla dignità, la condotta diviene civilmente illecita, anche quando la critica sia mera occasione per offendere e denigrare (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25414/2025). La libertà di insegnamento non è illimitata, ma deve conciliarsi con il diritto all'apprendimento e con i poteri del dirigente scolastico, responsabile, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 165/2001, dei risultati del servizio e dell'organizzazione dell'attività secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa (Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 17897/2023). Tale bilanciamento non consente tuttavia di costruire un'immagine del docente diversa dal suo reale pensiero e dal suo concreto operato. Sul piano civilistico, la responsabilità per lesione dei diritti della personalità prescinde dalla configurabilità del reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.: è sufficiente l'accertamento della violazione di diritti costituzionalmente tutelati (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25414/2025; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16786/2015).

[continua su professioneir.it](https://www.professioneir.it)

LE FAQ DEL MESE



di Rita Tavella



Come si stabilisce la precedenza quando nella graduatoria regionale soprannumerari degli IDR di ruolo si rileva un uguale punteggio tra due docenti?

Il CCNI mobilità 18/05/2022, agli art. 19 e 21, stabilisce che "a parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica." La graduatoria regionale degli IDR in ruolo viene utilizzata anche per stabilire la precedenza nelle utilizzazioni da una sede scolastica all'altra nell'ambito della stessa diocesi (O.M. n.44/2026).

Quale norma prevede la possibilità per gli insegnanti di religione di ruolo di beneficiare di ore a disposizione?

Il CCNI per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, stabilisce che i docenti di religione "che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest'ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l'orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore." (CCNI art. 2 comma 7).

Chi stabilisce i criteri di funzionamento del Consiglio d'Istituto?

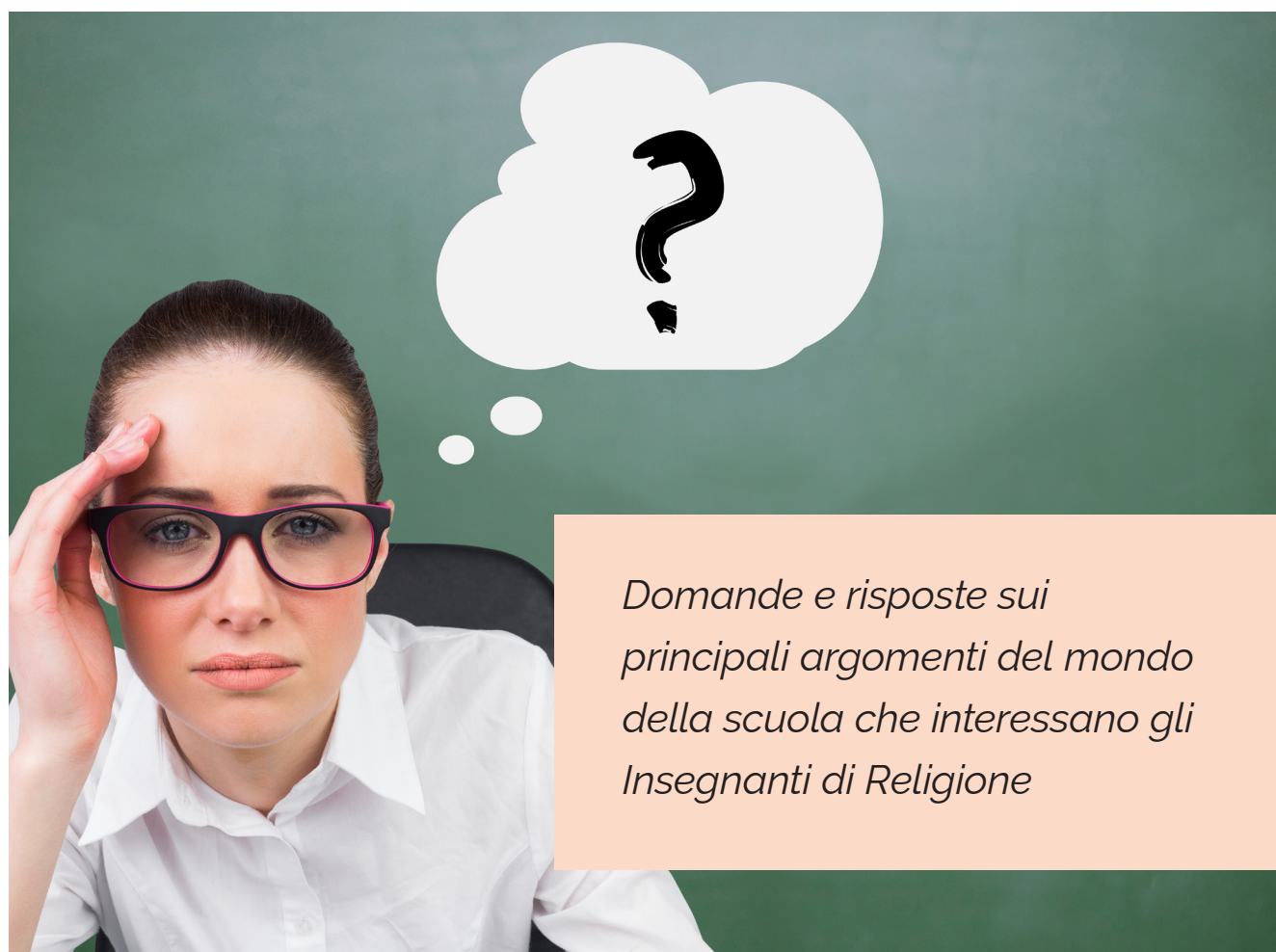
Il Consiglio d'Istituto eletto (art. 8 del D.L.vo n. 8 del 16 aprile 1994) può decidere di darsi un 'Regolamento operativo' per disciplinare le modalità di convocazione e svolgimento delle adunanze.

Dopo quanto tempo dal pensionamento si riceve l'accredito del TFR/TFS?

Entro 27 mesi. Con l'approssimarsi di tale scadenza è opportuno consultare il portale MyINPS accedendo al servizio on-line SUGI (Sistema Unico Gestione IBAN).

L'insegnante di religione in ruolo nella scuola primaria può presentare domanda per transitare in servizio nella scuola secondaria?

Sì, purché abbia superato il periodo di prova e sia in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore scolastico richiesto e dell'idoneità rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente per territorio.



*Domande e risposte sui
principali argomenti del mondo
della scuola che interessano gli
Insegnanti di Religione*

ORE ECCEDENTI

perché a luglio-agosto escono dal cedolino NoiPA (e quando, invece, restano...)

Sono tanti i docenti che si pongono la domanda. La risposta non è univoca e dipende esclusivamente dalla tipologia. Non tutte le 'aggiuntive' infatti, godono dello stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale. Nel sistema scolastico se ne distinguono tre macro-categorie.



di Rosario Cannizzaro

Giornalista

Direttore responsabile Professione IR

Con l'arrivo di luglio, molti docenti notano una netta sforbiciata al proprio stipendio su NoiPA (la busta paga digitale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione). A sparire dal cedolino sono spesso le ore eccedenti, ovvero quelle ore di insegnamento svolte oltre l'orario ordinario di cattedra. Sono tanti i docenti che si chiedono perché nei mesi estivi queste somme non vengono più pagate? La risposta non è univoca e dipende esclusivamente dalla tipologia di ore assegnate. Non tutte le ore aggiuntive, infatti, godono dello stesso trattamento giuridico,

economico e previdenziale. Nel sistema scolastico se ne distinguono tre macro-categorie. Le ore eccedenti istituzionali vengono attribuite quando l'orario settimanale di cattedra supera stabilmente quello ordinario - *ad esempio, nella scuola secondaria, quando si passa dalle canoniche 18 ore fino a un massimo di 21.*

Queste ore presentano le caratteristiche più favorevoli in assoluto: **a copertura annuale** (spettano dal 1° settembre al 31 agosto, continuando a essere retribuite anche a luglio e agosto); **garanzie** (vengono pagate anche in caso di malattia e sono considerate trattamento fonda-

mentale; **previdenza** (sono pensionabili al 118%). Dal 2016 il loro iter è più snello, poiché non sono più soggette al controllo preventivo della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) e vengono trasmesse direttamente per la liquidazione. Se un docente titolare di ore istituzionali subisce un taglio in estate, è molto probabile che si tratti di un errore di caricamento.

La situazione cambia radicalmente quando si parla di ore eccedenti su spezzoni di cattedra, assegnate fino a un massimo di 6 ore settimanali per coprire residui di organico. Rappresentano la causa principale del calo stipendiale estivo per molti docenti di ruolo a causa di precise regole:

-**Scadenza al 30 giugno**: il contratto per queste ore cessa normalmente con il termine delle attività didattiche. Di conseguenza, a luglio e agosto non spettano e spariscono da NoiPA

-**Natura accessoria**: sono considerate emolumenti accessori e non trattamento fondamentale

-**Tutele ridotte**: non vengono pagate in caso di malattia (l'assenza può generare un debito su NoiPA con recupero delle somme), sono utili per il TFR ma non rilevano ai fini del TFS.

Le ore per le attività alternative alla religione cattolica (fino a 6 ore settimanali) seguono una disciplina ibrida. Pur essendo considerate trattamento fondamentale - e quindi garantite in caso di malattia e pensionabili al 118% senza

controllo preventivo della RTS - la loro durata è strettamente legata al calendario scolastico. Salvo rari casi, terminano entro il 30 giugno con la fine delle lezioni o delle attività didattiche, uscendo di fatto dal cedolino dei mesi di luglio e agosto. Va inoltre ricordato un paletto normativo invalicabile: i docenti di religione cattolica non possono svolgere queste ore alternative.

Se da un lato le ore eccedenti rimpolpano lo stipendio durante l'anno, dall'altro richiedono un'attenta valutazione fiscale. Sommando tali somme alla retribuzione ordinaria, aumenta il reddito imponibile. Ciò può comportare il passaggio all'aliquota IRPEF marginale superiore, l'incremento delle addizionali regionali e comunali e un impatto negativo sull'ISEE, con potenziale perdita di bonus o agevolazioni. Una parte del compenso per le ore aggiuntive rischia, in breve, di essere assorbita da una tassazione più severa. Il discorso si ribalta sul fronte previdenziale. Le ore eccedenti restano un ottimo investimento per il futuro: incrementano l'imponibile contributivo, irrobustiscono il montante pensionistico e, a seconda dei casi, ottimizzano la liquidazione del TFR. Per i docenti in regime contributivo o misto, questo effetto non è trascurabile, soprattutto se le ore vengono svolte per molti anni, poiché ogni singola ora aggiuntiva si traduce direttamente in una quota di pensione futura più pesante.



Una parte del compenso per queste ore rischia di essere assorbita da una tassazione più severa. Il discorso si ribalta sul fronte previdenziale. Le ore eccedenti sono un ottimo investimento per il futuro perché incrementano l'imponibile contributivo, irrobustiscono il montante pensionistico e possono ottimizzare la liquidazione del TFR.

ESAMI DI RIPARAZIONE 2026

L'importanza del metodo e del supporto emotivo del docente

Tra adempimenti, corsi estivi e dialogo c'è l'estate con alle viste la 'riparazione' settembrina. Sono le prove per riparare l'insufficienza di una o più materie; uno strumento definito dal Consiglio di Classe per evitare la bocciatura dello studente.



di Sofia Dinolfo

Giornalista. Collaboratrice Snadir Vicenza

Anche l'anno scolastico 2025/2026 è andato in archivio. La tanto attesa estate è arrivata e, con essa, anche i momenti di svago e relax. Purtroppo non sarà così per gli studenti chiamati a confrontarsi con gli esami di recupero, ovvero le prove per riparare l'insufficienza di una o più materie. Si tratta di uno strumento definito dal Consiglio di Classe a chiusura anno avente la finalità di evitare la bocciatura dello studente. Una sorta di seconda chance, per colmare le lacune scolastiche. Gli esami si svolgono di solito tra la fine di agosto e la prima decade di settembre e, comunque, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Sta di fatto che le date non sono uguali per tutte le scuole ma vengono fissate singolarmente da ogni Istituto e vengono di solito comunicate in concomitanza della notifica del debito. Il calendario con i giorni e gli orari delle prove verrà reso noto tramite il registro elettronico e sul sito ufficiale della scuola. Un momento delicato, in cui i docenti sono chiamati a concentrare la propria attività su un numero circoscritto di studenti con l'obiettivo di far superare loro questo momento critico. Si organizzano dei corsi estivi di preparazione, per la durata di 12 ore circa in cui l'alunno viene seguito con particolare attenzione. Cosa è dunque chiamato a fare l'insegnante? Come deve gestire l'esame di riparazione?

Ecco qualche utile consiglio dispensato daln primis il docente è chiamato ad eseguire le disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del CCNL attenendosi ai passaggi per la comunicazione, la preparazione e la valutazione finale. È dovere dell'insegnante mettere a disposizione dello studente il programma e gli argomenti dettagliati sui quali verterà l'esame che può essere scritto, orale o entrambi. Il docente titolare della materia deve indicare da una parte le lacune rilevate sullo studente e, dall'altra, gli obiettivi che devono essere raggiunti. Sempre il docente, è chiamato a strutturare la prova per il superamento dell'insufficienza. Il titolare della materia dovrà essere presente in aula per la valutazione del superamento o meno della prova. Se, per un qualsiasi motivo non potrà essere presente, perché ad esempio, trasferito in altra sede, in pensionamento o malattia, la scuola nomina un supplente per gli scrutini suppletivi.

A fine esame, l'esito della prova verrà affidato alla decisione del Consiglio di Classe. Se lo studente avrà dimostrato di aver colmato le lacune verrà promosso, diversamente, il Consiglio sarà chiamato a valutare più aspetti per decidere se ammettere o bocciare lo studente. Si terrà conto ad esempio dell'impegno profuso, della gravità dell'insufficienza, del rendimento dimostrato sulle altre materie. Il successo dell'alunno è anche un successo per il docente. Consentire agli studenti di addentrarsi dentro le caratteristiche intrinseche delle materie è dimostrazione dello spirito di coinvolgimento che hanno gli insegnanti verso i loro alunni. Alunni che non sempre si trovano in difficoltà a studiare perché svogliati o incapaci, ma perché a volte non hanno il metodo giusto di approccio e cadono subito nello sconforto non ritenendosi all'altezza. Si viene poi a generare un meccanismo a catena dal quale risulta difficile uscirne. Proprio per questo motivo, già di fronte alle prime avvisaglie di difficoltà, gli esperti consigliano l'instaurazione di un dialogo tra docente e alunno, docente e genitori. Il dialogo, la comprensione e il supporto, sono i punti chiave per una fattiva collaborazione diretta al superamento dei problemi.

“

È dovere dell'insegnante mettere a disposizione dello studente il programma e gli argomenti sui quali verterà l'esame che può essere scritto, orale o entrambi. Deve indicare da una parte le lacune rilevate e dall'altra, gli obiettivi che devono essere raggiunti. È chiamato a strutturare la prova per il superamento dell'insufficienza.



PAPA LEONE XIV AL PARLAMENTO SPAGNOLO:

“È un diritto primario e inalienabile la facoltà dei genitori di scegliere l'educazione e la formazione da dare ai figli”

RUBRICA *Riflessioni oltre la soglia*



di Domenico Pisana

Coordinatore redazionale Professione IR

Dottore in Teologia Morale



Una tappa importante del recente viaggio in Spagna del Papa Leone XIV, è stato il discorso tenuto al Congresso dei Deputati, la Camera bassa del Parlamento spagnolo (le Cortes). Accolto da una lunghissima ovazione e da un caloroso applauso bipartisan della sessione plenaria, il Papa ha pronunciato il discorso più lungo e articolato dall'inizio del suo viaggio apostolico in Spagna. Il fulcro del suo intervento ha toccato la natura profonda dell'attività legislativa, le sfide sociali ed etiche contemporanee e il ruolo della politica internazionale. Il Pontefice ha esortato i parlamentari a riflettere sulla

responsabilità del loro mandato, ponendo un forte accento sulla tutela dei più deboli: *“Ogni compito legislativo - ha detto - finisce per affrontare una questione decisiva: quale concezione della persona umana ispira le leggi e quale tipo di società queste leggi costruiscono?”*

Leone XIV ha ricordato che la legittimità e la vera grandezza di una legge non risiedono solo nella sua formale approvazione democratica, ma nella sua capacità di difendere la dignità umana in ogni sua fase. In merito a questo ha lanciato un monito chiaro: *“Una comunità può dirsi pienamente giusta se lascia nell'ombra il nascituro o l'anziano?”* Il Papa ha sottolineato il ruolo centrale della famiglia nell'istruzione, definendo un *“diritto primario e inalienabile”* la facoltà dei genitori di scegliere il tipo di educazione e formazione da dare ai propri figli, in piena coerenza con le proprie convinzioni morali, culturali e religiose ed ha affrontato la complessa crisi migratoria, esortando l'Europa e la comunità internazionale a una reale cooperazione sussidiaria di fronte a una tragedia umanitaria che nessuna nazione può pensare di gestire in totale solitudine. Parole importanti e profetiche ha pronunciato quando ha toccato corde



molto pratiche legate alla convivenza civile e internazionale. Ha espresso profonda preoccupazione per lo scenario internazionale attuale, criticando la tendenza a presentare il riarmo militare come l'unica risposta possibile alle tensioni geopolitiche; ha ricordato che la pluralità politica fa parte della democrazia, ma che questa *"non deve mai degenerare nella squalifica permanente dell'avversario"*.

Ha infine concluso chiarendo che, pur riconoscendo la sana laicità dello Stato e la distinzione tra comunità ecclesiale e politica *"la fede non deve essere imposta con il privilegio o la coercizione, ma non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante"*. Anche sui temi caldi del dibattito politico spagnolo, Leone XIV ha definito la grandezza di una nazione in base alla capacità di proteggere le vite segnate da maggiore fragilità e ha citato espressamente *"il nascituro e l'anziano"*, nel contesto della visione della bioetica cattolica. Il cuore del suo messaggio è stato la richiesta di *"disarmare il linguaggio"* ricordando che *"il dissenso non comporta umiliazione"* ed esortando i parlamentari a ritrovare il senso profondo del loro lavoro e a legiferare per costruire la convivenza rifiutando la logica del riarmo e aprire le porte alla pace.

“

*Nessuna nazione può pensare di gestire tutto in totale solitudine.
Parole importanti e profetiche quelle che ha pronunciato Papa Leone XIV quando ha toccato corde molto pratiche legate alla convivenza civile e internazionale.*



Vuoi costituire la segreteria dello Snadir nella tua provincia? Telefona allo 0932 762374